

REPERTORIO N. 24.291

RACCOLTA N. 13.353

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di giugno alle ore undici e trentadue.

Avanti a me dott. Fabio Gaspare Pantè notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è comparso il signor:

Stefano CIPARELLI, nato a Tortona (AL) il giorno 1 dicembre 1959, domiciliato per la carica ove appresso, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

**"ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L."**

in forma abbreviata "**la Società**", con sede legale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, con capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02168620066, REA n. AL-232375, società controllata al 100% dalla BIOCHEMTEX S.P.A., a sua volta soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di M&G Finanziaria S.p.A.,

mi chiede di redigere il presente pubblico verbale e di far constare della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, qui riunitosi per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

**I.** deliberazione, ai sensi dell'art. 152 della Legge Fallimentare, della modifica della piano concordatario e della correlata domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e 161 della Legge Fallimentare, al fine di ricondurlo alla continuità di cui all'art. 186bis Legge Fallimentare;

**II.** approvazione, ai sensi degli artt. 161, comma 4, e 152 della Legge Fallimentare, della modifica della proposta di concordato preventivo ex artt. 160 e ss. della Legge Fallimentare, nonché del modifica del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, della Legge Fallimentare;

**III.** conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Stefano CIPARELLI, dei poteri occorrenti per:

- la predisposizione, la sottoscrizione ed il deposito, avanti il Tribunale competente, della modifica di proposta di concordato preventivo, anche ai sensi degli artt. 160 e ss. Legge Fallimentare, nonché della modifica del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3 della Legge Fallimentare;
- la gestione della procedura di concordato preventivo, per il compimento degli atti necessari al suo positivo esito e per la gestione dei rapporti con gli Organi della Procedura;

#### IV. varie ed eventuali.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolge come segue.

Assume la presidenza della riunione il comparente, nella sua predetta veste, ai sensi di legge e di statuto, il quale comunica, constata e dà atto che:

1) assistono, oltre al Presidente:

- i Consiglieri Giuseppe CUPICCIA e Andrea Riccardo GHISOLFI, audio collegati;
- tutti i Sindaci e precisamente Dante DAVIO (Presidente), ed in audio collegamento Pietro RATTI (sindaco effettivo), e Alfredo CAVANENGHI (sindaco effettivo);

2) la presente riunione, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riprodotto deve ritenersi valida, anche in difetto di convocazione, in quanto totalitaria; nessuno dei presenti si oppone al presente consesso né alla trattazione di alcuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti edotti e preparati sulla trattazione degli stessi e sulla assunzione delle opportune decisioni;

3) Il Presidente riassume ai presenti gli accadimenti, successivi al 16 ottobre 2017, data del deposito del ricorso *ex art.* 161, comma 6 della Legge Fallimentare e, a tal fine, ricorda che:

(a) con decreto del 24 ottobre 2017, depositato in Cancelleria in data 25 ottobre 2017, il Tribunale di Alessandria ha:

- stante la pendenza di un'istanza di fallimento promossa da un creditore, concesso termine di 60 giorni, *ex art.* 161, sesto comma, l. fall., per il deposito del piano e della proposta di concordato, nonché della documentazione prevista dai commi secondo e terzo del medesimo art. 161 l. fall.;
- nominato Commissari Giudiziali i Signori dott. Piero Canevelli, dott. Claudio Ferrario e dott. Silvano Cremonesi;
- disposto, per IBP, termini per il deposito di documentazione e memorie informative;
- disposto che IBP, con cadenza quindicinale, provveda al deposito di *"(...) una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (...)"*;

(b) in ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale ed in ossequio al disposto di cui all'art. 161, comma 8 della Legge Fallimentare, la Società, ha (i) regolarmente e tempestivamente provveduto al deposito delle spese di giustizia; e (ii) depositato le memorie informative periodiche;

- (c) in data 21 dicembre 2017, la Società ha depositato apposita istanza ai sensi dell'art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare, al fine di chiedere al Tribunale la concessione di una proroga del termine concesso e scadente in data 25 dicembre 2017, sussistendone giustificati motivi;
- (d) con provvedimento reso in data 28 dicembre 2017 e comunicato in data 29 dicembre 2017, il Tribunale ha concesso una proroga di ulteriori 60 giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito della documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3, legge fall.;
- (e) in conformità all'art. 161, comma 3, legge fall. e con la memoria del 22 febbraio 2018, la Società ha depositato il Piano e la Proposta di Concordato, qualificato in termini liquidatori e recante l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento, il cui contenuto i presenti ben conoscono, avendolo esaminato, discusso e approvato alla riunione del 22 febbraio 2018;
- (f) ai sensi dell'art. 161, comma 3, legge fall., il Piano e la Proposta sono stati accompagnati dalla relazione dei professionisti di cui all'art. 161 legge fall., dott. Alessandro Solidoro e dott. Carlo Pagliughi (professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, terzo comma, lettera d) legge fall.), entrambi con studio in Milano, rispettivamente in via Borgogna n. 3 e in P.za della Repubblica n. 30;
- (g) con provvedimento reso il 7 maggio 2018 e comunicato a mezzo posta elettronica certificata in pari data (**"Decreto"**), l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, dopo aver esaminato la Proposta di Concordato ed il Piano di Concordato, ha concesso alla Società, ai sensi dell'art. 162, comma 1, l. fall., *"un termine di giorni 15 per fornire chiarimenti sulla qualificazione giuridica del piano, sulle condizioni apposte all'Offerta Versalis e sull'impegno assunto da Marco Ghisolfi"*. Termine che è stato successivamente prorogato di altri quindici giorni, su istanza della Società;
- (h) la Società si è prontamente attivata per fornire al tribunale quanto richiesto e, con riguardo all'Impegno Ghisolfi, ha ottenuto, a garanzia del corretto ed integrale adempimento dell'Impegno medesimo, il rilascio in suo favore, da parte di Banca Passadore S.p.A., di una fideiussione bancaria a prima richiesta di pari importo; mentre, per quanto concerne l'Offerta Versalis, con comunicazione in data 18 maggio 2018, Versalis S.p.A. ha rinunciato alla c.d. "Condizione Antitrust";
- (i) con riguardo alla qualificazione giuridica del concordato come liquidatoria, il presidente ricorda che la Società, con la proposta e il Piano depositati in data 22 febbraio 2018, ha optato per una qualificazione liquidatoria della stessa, nell'interesse primario dei propri creditori, ritenendo di poter valorizzare elementi aziendalistici e concorrenti elementi legali. Tutto ciò anche considerando che l'"azienda" che proseguirà in capo a Versalis od altro aggiudicatario non è la stessa "azienda" che oggi fa capo alla Società ma un diverso aggregato rinveniente dalla sommatoria di una pluralità di elementi atomistici ceduti anche dalle altre tre società del Perimetro Bio e solo per l'effetto di questa

aggregazione sarà rimessa in effettivo esercizio, senza che vi sia traslazione di rischio di impresa in capo ad alcun creditore e con identificazione della forma di loro pagamento con elementi monetari che non sono riconducibili alla continuità aziendale;

(j) ferme le sopra richiamate considerazioni che, nel perseguimento del primario interesse della tutela dei creditori, hanno indotto la Società a qualificare la proposta di concordato come liquidatoria, la Società ha preso atto che il Tribunale di Alessandria ritiene comunque che sussistano, nel caso di specie, i requisiti per riqualificare il piano e la proposta di concordato come “in continuità” ex art. 186bis l. fall., valorizzando l’elemento dell’oggettiva prosecuzione dell’attività aziendale;

(k) per tale ragione la Società ha predisposto, con l’aiuto dei propri advisor, la “*memoria di chiarimenti ex art. 162, comma 1 L. Fall. e contestuale modifica del piano e della proposta di concordato preventivo*”, nonché la documentazione alla stessa allegata e, in particolare, il piano concordatario e una situazione patrimoniale della Società aggiornata al 31 marzo 2018 (la “**Memoria**”). La Memoria, unitamente agli allegati alla stessa, è stata distribuita ai presenti;

(l) contestualmente, la Società ha incaricato il dott. Alessandro Solidoro e il dott. Carlo Pagliughi (professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, terzo comma, lettera d) legge fall.), entrambi con studio in Milano, rispettivamente in via Borgogna n. 3 e in P.za della Repubblica n. 30 - che già avevano redatto la relazione attestativa depositata con la proposta in data 24 aprile 2018, di predisporre la nuova relazione prevista dall’art. 161, comma 3 Legge Fallimentare, che attesti, oltre alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, anche che la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ai sensi dell’art. 186bis Legge Fallimentare, comma 2, lettera b);

4) Il Presidente, quindi, illustra ai presenti il contenuto della Memoria, del piano e della correlata proposta di concordato che – in coerenza con le proposte di concordato delle altre Società del c.d. Perimetro Bio e sulla base delle circostanze intervenute successivamente al 22 febbraio 2018, nonché e dell’orientamento manifestato dal Tribunale di Alessandria – modifica il contenuto della proposta già formulata ai creditori in data 22 febbraio 2018.

In estrema sintesi la proposta e il Piano si fondano, sostanzialmente, sui seguenti elementi:

- la cessione del Ramo IBP;
- l’Incasso dei Crediti (tra i quali, in particolare, quelli nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE – S.p.A.) e il realizzo degli Altri Attivi;
- l’Impegno Ghisolfi;
- la trasformazione della Società in s.r.l., con conseguente risparmio sui costi fissi della struttura societaria;

- il Piano di Ripagamento che illustra le tempistiche di rimborso dei creditori.

La Società, con le risorse così ricavate, con la Memoria garantisce ai propri creditori la soddisfazione delle rispettive ragioni creditorie nei seguenti termini:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b. il pagamento integrale dei crediti prededucibili entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- c. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo IBP e, in altra parte, direttamente, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. il pagamento in una percentuale pari al 20% (eventualmente ed ulteriormente aumentabile, in ragione di quanto previsto nel Piano) dei crediti chirografari, entro 24 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati.

Segue ampio dibattito, al termine del quale, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente e condividendo quanto dal Presidente proposto, con il parere favorevole del Collegio Sindacale

#### **delibera all'unanimità**

#### **- I -**

- di approvare e di depositare, avanti il competente Tribunale di Alessandria, la Memoria recante la modifica della proposta di concordato preventivo, finalizzata a recepire la riqualificazione eseguita "con continuità aziendale" ex art. 186*bis* Legge Fallimentare, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 della Legge Fallimentare, avente contenuto conforme a quanto illustrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **- II -**

- di conferire, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Ciparelli ed al Consigliere Giuseppe Cupiccia, che accettano, l'incarico, con i più ampi poteri e con le più ampie facoltà, di:
  - (a) predisporre, sottoscrivere e depositare la Memoria modificativa della proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l'ulteriore documentazione prevista dagli artt. 161 e ss. della Legge Fallimentare;



- (b) rappresentare la Società nei rapporti con il Tribunale e con gli Organi della Procedura, dalla fase di ammissione e sino alla omologazione del concordato preventivo, conferendogli a tal fine i necessari poteri per la gestione dell'incipiende procedura concorsuale e per il compimento di tutti gli atti necessari al suo positivo esito.

– III –

- di dare atto che il presente verbale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 161 e 152 della Legge Fallimentare e dell'articolo 2436 c.c., dovrà essere depositato presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese con le modalità indicate dall'art. 152 della Legge Fallimentare.

Essendosi così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore undici e quarantadue.

Il presente atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me notaio, è stato da me letto, al comparente che lo ha approvato e sottoscritto alle ore undici e quarantadue.

Occupi di tre fogli

di carta, cinque intere facciate e parte della presente sesta.

F.to STEFANO CIPARELLI

FABIO GASPARE PANTE'

\* \* \* \* \*

Copia realizzata col sistema elettronico conforme all'originale conservato fra i miei atti.

Consta di sei facciate.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Milano,